

COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI

Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI, costituito con deliberazione di Giunta Esecutiva n.143 del 27 novembre 2013.
2. Il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI ha sede presso gli uffici della sede di Lovere, Via del Cantiere,4.

Art. 2

Attribuzioni del Comitato

1. Il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI, nell'ambito delle attività proprie dell'ente - esercita i compiti **propositivi, consultivi e di verifica** previsti dall'art. 57, comma 03, del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 21 della Legge n. 183/2010, e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 concernente Linee guida sul funzionamento dei CUG, nonché le funzioni che i contratti collettivi demandavano in precedenza al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
2. In particolare, il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI, anche ai fini dell'adozione del piano di azioni positive di competenza della COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI, promuove iniziative volte a:
 - favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne;
 - favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
 - prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo;
 - curare l'informazione e la formazione in ambito Aran per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità.

Art. 3
Composizione e durata

1. Il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI I è composto da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, secondo quanto indicato nel provvedimento di istituzione in premessa richiamato.

2. Il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4
Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI e ne coordina l'attività.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- cura la relazione di cui al successivo art. 9, comma 4;
- assegna annualmente, sentito il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI, ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario;
- propone, sentito il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI, la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate per almeno tre riunioni consecutive;
- assicura che l'attività del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture della COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI.

Art. 5
I componenti

1. I componenti del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI :

- partecipano alle riunioni del Comitato;
- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g. delle riunioni.

2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 6 Il Segretario

1. Il Segretario del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI cura il supporto necessario al suo funzionamento.
2. Il Segretario, in particolare:
 - cura l'invio, dopo aver provveduto ad acquisire i recapiti di ogni componente, tramite mail o altro mezzo di comunicazione, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni;
 - provvede alla conservazione degli atti del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI (verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione);
 - redige il verbale di ogni seduta e provvede a trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato.
3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal Presidente ad un altro componente del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI .

Art. 7 Funzionamento

1. Le riunioni ordinarie del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni, di regola almeno due volte l'anno.
Le riunioni possono altresì essere convocate in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi. In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI può essere convocata con preavviso di almeno 48 ore.
2. I componenti del CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI comunicano al Presidente e al Segretario eventuali impedimenti alla partecipazione.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
4. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per la modifica del presente Regolamento occorre l'approvazione dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.
6. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal CUG.
7. I verbali delle riunioni si intendono approvati dopo 15 giorni dalla comunicazione/notifica degli stessi ai partecipanti. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti acquisiti dal CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI nel corso delle sue attività sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9
Rapporti con l'Amministrazione

1. I rapporti tra il Comitato e la COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.

3. Il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro - mobbing, tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti dall'ARAN ai sensi della Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" e di quelli forniti dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2009.

Detta relazione viene approvata secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento e trasmessa all'Amministrazione.

4. Il CUG-COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI collabora inoltre con l'Amministrazione ai fini della redazione della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, in applicazione della citata Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici della COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 10 Informazione

1. Per favorire la conoscenza dell'attività del Comitato all'interno della COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI viene utilizzato uno spazio appositamente predisposto sul sito internet dell'ente.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale della COMUNITA' MONTANA dei LAGHI BERGAMASCHI

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Lovere, li - 3 FEB 2014

Il Presidente
Caldara Pietro

